

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"

CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 31 del 18 SET. 2026

OGGETTO: Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza n. 1113/2026, del 13/03/2026, resa nel giudizio RG n. 10873/2023, dal Tribunale di Catania – Seconda sezione civile - Lavoro tra Rosario Condorelli e l'EAR - Teatro Massimo "Bellini" di Catania.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2026 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dot.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN
CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 22/09 2026.

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

IL CAPO SETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Barbapelo

Barbapelo F.F.

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

OGGETTO: Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza n. 1113/2026, del 13/03/2026, resa nel giudizio RG n. 10873/2023, dal Tribunale di Catania – Seconda sezione civile - lavoro tra Rosario Condorelli e l'EAR - Teatro Massimo "Bellini" di Catania.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

Con relazione del Sovrintendente del 14 settembre 2026 (Allegato A), avente per oggetto: *"Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza n. 1113/2026, del 13/03/2026, resa nel giudizio RG n. 10873/2023, del Tribunale ordinario di Catania – sezione lavoro tra Rosario Condorelli e l'EAR - Teatro Massimo "Bellini" di Catania"*, è stato rappresentato quanto di seguito riportato:

"Su relazione di pari data del Direttore amministrativo (allegato B), si rappresenta che con la sentenza riportata in oggetto è stato definito il giudizio R.G. n. 10873/2023 (Giudice, dr. Marco A. Pennisi), tra Rosario Condorelli e questo Ente, incardinato con ricorso depositato il 23.10.2023 (allegato 1), con il quale il dipendente ha chiesto al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro di:

"A. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, nell'ambito dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, ad essere inquadrato al 4° livello Area Tecnico-Amministrativa del vigente C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, anche in applicazione delle note a verbale n. 3 e 4 del C.C.N.L. di riferimento e, per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento delle differenze retributive; B. In subordine rispetto al punto A), nella denegata ipotesi di non riconoscimento del 4° livello, accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 5° livello Area Tecnico-Amministrativa del vigente C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, a far data dal 16.01.2004 o da diversa data che il Sig. Giudice vorrà determinare, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive;

C. Ulteriormente, anche nella denegata e non temuta ipotesi di mancato riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, ritenuta la nullità dell'apposizione di termine sui singoli contratti a tempo determinato per totale inesistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera dalla prima assunzione a tempo determinato e il diritto a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio maturata, i relativi aumenti stipendiali, gli scatti di anzianità, le relative differenze retributive e quant'altro spettante a norma del CCNL e di contrattazione integrativa aziendale per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato e indeterminato presso l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, come se il ricorrente fosse stato assunto a tempo indeterminato dal 16.01.2004 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;

D. conseguentemente, condannare l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle differenze retributive dovute, in favore del Signor Condorelli Rosario, quantificate nella somma di €

di cui € a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, anzianità di servizio e scatti di anzianità e € a titolo differenze di TFR, detratta la somma riconosciuta dall'Ente a titolo di scatti maturati e arretrati, o di quella maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate".

Al riguardo, per una migliore comprensione della controversia, si precisa, che il ricorrente Rosario Condorelli ha lavorato presso l'Ente, in forza di una serie di numerosi contratti a termine di natura subordinata, con la qualifica di operaio – manovale comune – e mansioni di addetto carico e scarico, riconducibile al livello 6° dell'area tecnico-amministrativa, del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico – Sinfoniche, dal 16.01.2004. In data 11 marzo 2022, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 32 del 18/02/2022 che ha autorizzato l'immissione in ruoli di diversi dipendenti precari dell'Ente, tra cui il ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 del decreto leg.vo n. 75/2017 e ss.mm.ii., è stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato con la medesima mansione di addetto carico e scarico, – liv. 6° – Area Tecnico/amministrativa ed allo stesso, a conclusione della procedura avviata dal Settore del Personale competente, finalizzata alla corretta individuazione dei periodi lavorativi a tempo determinato non inferiori a tre mesi, utili ai fini della determinazione degli aumenti biennali di anzianità da riconoscere al personale stabilizzato, è stato riconosciuto, successivamente alla data di inquadramento, il 5° aumento periodico di anzianità con decorrenza dal mese di marzo 2023.

Ciò precisato, il sig. Condorelli in data 23.10.2023 ha depositato ricorso dinanzi al Tribunale Civile di Catania, sezione lavoro, incardinato al numero di RG 10873/2023 al fine di ottenere la pronuncia del Giudice sui punti sopra specificati, definitosi con sentenza non definitiva del 12.11.2025, n. 4064 (allegato 2), in forza della quale, in linea con un orientamento giurisprudenziale pressoché uniforme, il Tribunale ha dichiarato:

- relativamente alla richiesta di cui al punto A) del ricorso, sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali, il diritto della parte ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate da gennaio 2011 per avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Ente espletando le mansioni di cui al 5° livello Area tecnico-amministrativa del CCNL delle Fondazioni;
- in merito alla richiesta di cui al punto B), il diritto del ricorrente, sulla base ed in accoglimento di quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva 99/70/CE del 28.06.1999 che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato), ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato dal 16.01.2004 al 10.03.2022 con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente convenuto, nonché a percepire i relativi incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, gli scatti di anzianità e le differenze retributive conseguentemente maturati, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94.

Per l'effetto, il Giudice ha condannato l'Ente alla rettifica della ricostruzione di carriera del ricorrente effettuata nel marzo 2023, considerando integralmente il periodo di servizio dallo stesso precedentemente ed effettivamente prestato dal 16 gennaio 2004 sulla base della documentazione in atti.

Al fine di determinare il quantum spettante al ricorrente per le suddette causali, ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza, ritenendo necessari i dovuti accertamenti di natura tecnico-contabile.

Con separata ordinanza del 12.11.2025 è stata disposta quindi una consulenza tecnico-contabile, al fine di "accertare le somme in ipotesi spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive per l'attività lavorativa espletata alle dipendenze dell'Ente convenuto dal 16.1.2004, tenuto conto: - dello svolgimento di mansioni di cui al 5° livello Area Tecnico-Amministrativa del C.C.N.L. delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche a decorrere dal gennaio 2011; della medesima progressione professionale economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato; degli effettivi periodi di servizio e dell'anzianità maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato risultanti dalla documentazione in atti; dell'immissione in ruolo del ricorrente a decorrere dall'11.3.2022; del riconoscimento integrale del servizio effettivo pre-ruolo svolto e della corrispondente posizione stipendiale di riferimento; dei compensi percepiti, secondo quanto allegato in ricorso e nei conteggi prodotti".

Il CTU nominato, con relazione depositata il 6.3.2026, ha eseguito gli accertamenti di cui al mandato conferito dal Giudice, giungendo alle seguenti conclusioni peritali:

1. Riguardo ai periodi lavorativi intercorrenti tra l'1.6.2010 e l'11.3.2022 (data dell'immissione in ruolo del ricorrente), il CTU ha determinato che spetta al ricorrente, per differenze retributive a titolo di scatti d'anzianità maturati e non corrisposti, la somma di € ottenuta raffrontando quanto spettante al lavoratore, considerando il livello di retribuzione e i giorni mensili effettivamente lavorati, ragguagliando l'importo della retribuzione mensile spettante alla percentuale di lavoro part time eseguito come ricavato dal certificato di servizio, e quanto corrisposto allo stesso secondo la CTP prodotta dal ricorrente.
2. Con riferimento ai periodi lavorativi intercorrenti tra il 16.1.2004 e l'11.3.2022, il Consulente ha determinato come spettante al ricorrente, per differenza retributiva a titolo di indennità lavoro straordinario, ferie non godute, festività non godute, lavoro festivo e lavoro notturno non corrisposte, la somma di
3. Con riferimento ai periodi lavorativi intercorrenti tra il 16.1.2004 e l'11.3.2022, il Consulente ha determinato a titolo di TFR non corrisposto, la somma di € tenendo conto delle differenze retributive non corrisposte.

Il CTU, pertanto, alla luce dei calcoli svolti nella relazione, ha determinato in la somma complessiva spettante al ricorrente di cui: 1) eur per differenze retributive relative ai periodi lavorativi intercorrenti tra l'1.6.2010 e l'11.3.2022; 2) e per differenze retributive per indennità riconosciute e spettanti a titolo di lavoro straordinario, ferie non godute, festività non godute, lavoro festivo e lavoro notturno; 3) per differenza retributiva per TFR maturato non corrisposta.

Ritenute condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto immuni da vizi logico giuridici, il Tribunale con sentenza definitiva n. 1113/2026 pubblicata il 13/03/2026, notificata dal legale del ricorrente il 14/05/2026, introitata in pari data al n. 2593/2026 di protocollo (allegato 3), ha condannato l'Ente al pagamento della somma di € , oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo, a titolo di differenze retributive derivanti dalla ricostruzione della carriera mediante il riconoscimento del servizio prestato dal 16.1.2004 con contratti di lavoro a tempo determinato nonché a rifondere le spese di lite, con distrazione ex art. 93. c.p.c. in favore del difensore del ricorrente, l'avv. Cristina Capodicasa, liquidate nella somma di eur , oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa.

Con la predetta sentenza sono state poste a carico dell'Ente anche le spese del CTU, successivamente liquidate con Decreto n. cronol. 6727/2026 del 13/03/2026, in eur , per onorario oltre accessori come per legge.

Relativamente alla quantificazione della somma dovuta per interessi e rivalutazione, il dott. Fulvio Ventura, consulente del Lavoro dell'Ente, in esecuzione all'incarico ricevuto, con lettera trasmessa a mezzo pec l'11 settembre 2026, introitata in data 16/09/2026 al protocollo n. 4290 (allegato 4) ha quantificato in (di cui a titolo di interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo ed per rivalutazione monetaria a titolo di maggiore danno ex art. 1224, comma 2. C.c.) la somma dovuta al sig. Condorelli per la predetta causale; al riguardo, trattandosi di crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/94, in virtù della natura pubblicistica dell'Ente, si applica la normativa speciale che prevede il divieto di cumulo tra la somma dovuta a titolo di interessi e quella dovuta a titolo di rivalutazione, considerato che il credito accertato dal CTU (€) è maturato dopo il 31.12.1994 e, quindi, ricade interamente nel periodo a cumulo vietato.

Pertanto, alla luce del calcolo effettuato dal consulente dell'Ente, l'ammontare complessivo delle somme dovute al sig. Rosario Condorelli, in esecuzione della sentenza n. 1113/2026, ammonta quindi a euro di cui:

- euro per sorte capitale;
- euro a titolo di interessi legali e rivalutazione;
- euro per spese legali liquidate in sentenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c., di cui:
 - a) per onorario;
 - b) per spese generali ex art. 13(15% su compensi);
 - c) per Cassa

Alla predetta somma occorre aggiungere la somma di oltre IVA, quale somma dovuta al CTU, dott. Roberto Grimaldi giusto Decreto n. cronol. 6727/2026 del 13/03/2026.

Pertanto, la somma che risulta a carico dell'Ente, in esecuzione della sentenza n. 1113/2026 del 12/03/2026 e del successivo decreto di liquidazione, resi dal Tribunale di Catania II Sezione civile - lavoro- nel giudizio R.G. n. 10873/2023, per la quale si pone la necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, è di eu oltre IVA, laddove dovuta.

Avverso la predetta sentenza non è stato proposto appello, considerato che il consulente dell'Ente ha con propria nota ritenuto corretto il procedimento di calcolo effettuato dal CTU suggerendo di procedere al pagamento di quanto dovuto al ricorrente per evitare l'alea sottesa ad un nuovo giudizio in termini di ulteriori interessi e spese legali.

Si rimette, pertanto, alla S.V. la documentazione per l'adozione dei conseguenziali atti di competenza in ordine al riconoscimento di debito fuori bilancio, al fine di evitare l'instaurazione della procedura esecutiva con aggravio di spese a carico dell'Ente, trattandosi di sentenza costituente titolo esecutivo.

Si precisa che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza in oggetto, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026, utilizzando il fondo contenzioso appositamente costituito, a chiusura del ricorso R.G. n. 1113/2026; intentato da Rosario Condorelli contro l'Ente, come di seguito specificato:

PARTE USCITA - Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari		
					Totale aggregato		

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		<i>Altre spese correnti</i>		
				103303	Fondo rischi per €		
					contenzioso		
				106621	Fondo di riserva di cassa		
					<i>Totale aggregato</i>		

Acquisita la sentenza n. cronol. 1113/2026 del 12 maggio 2026, emessa dal Tribunale di Catania - Sezione II Civile, nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 10873/2023;

Rilevato che, sulla base di quanto dichiarato dal Sovrintendente nella nota sopra richiamata, sussiste la necessità di approvare il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza sopra specificata, ammontante a complessivi e precisamente:

- per sorte capitale;
- eu a titolo di interessi legali e rivalutazione;
- , per spese legali, da pagare all'avv. Cristina Capodicasa, legale di parte ricorrente, essendo disposta nella sentenza la distrazione della predetta somma a suo favore;
- oltre IVA, qualora dovuta, quale somma spettante al CTU;

Considerato che:

- il rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti ad adottare con tempestività i provvedimenti di adeguamento alle sentenze esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o ulteriori spese di giustizia;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;
- gli amministratori e i funzionari degli enti devono evidenziare con tempestività le passività insorte, per adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti insorti;
- nel caso di ordinanza di sentenza, come nel caso di specie, gli Organi di gestione non hanno alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché la misura del pagamento rimane stabilita in quella indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 25 del 12 giugno 2026 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026 e pluriennale 2026/2028;
- con il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 1911/S8 del 23 giugno 2026, è stata comunicata l'approvazione del predetto bilancio;
- ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003): "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- in esecuzione della predetta disposizione di legge, l'Ente deve procedere alla trasmissione del presente atto alla Procura della Corte dei Conti della Regione Sicilia;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione del titolo oggetto della presente delibera, come sopra quantificata, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026, come di seguito specificato:

PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari		
					Totale aggregato		

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		Altre spese correnti		
				103303	Fondo rischi per contenzioso		
				106621	Fondo di riserva di cassa		
					Totale aggregato		

Visto il parere favorevole reso sul riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del, allegato alla presente delibera quale parte integrante;

Con i poteri di legge

DELIBERA

- La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Prendere atto, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, della sentenza n. 1113/2026, del 13/03/2026, resa nel giudizio RG n. 10873/2023, del Tribunale ordinario di Catania – sezione lavoro tra Rosario Condorelli e l'EAR - Teatro Massimo "Bellini " di Catania e del successivo decreto di liquidazione del compenso del CTU n. cronol. 6727/2026 del 13/03/2026;
- Per l'effetto, onde evitare le maggiori spese derivanti dalle procedure esecutive che saranno intraprese nei confronti di questo Ente nel caso di mancato o ritardato pagamento della somma stabilita nella sentenza di cui sopra, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dai predetti titoli nella somma complessiva € così come dettagliata in parte motiva da intendere qui integralmente riportata e trascritta;
- Approvare la variazione di bilancio qui di seguito riportata che prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo 2026, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa per assicurare la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2026-2028, anno di competenza 2026:

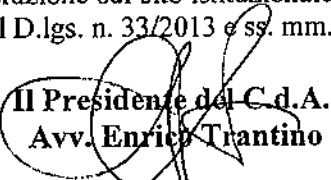
PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari		
					Totale aggregato		

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		Altre spese correnti		
				103303	Fondo rischi per contenzioso		
				106621	Fondo di riserva di cassa		
					Totale aggregato		

- Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente.
- Trasmettere la presente delibera corredata dai relativi allegati:
 - alla Procura generale della Corte dei Conti c/la Corte dei Conti Sicilia;
 - al Collegio dei Revisori dell'Ente.
- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.


Il Presidente del C.d.A.
Avv. Enrico Trantino

I Componenti del C.d.A.:

dr.ssa Daniela Lo Cascio


Prof. Antonio D'Amico

